STATUTO

Titolo I Disposizioni Generali

Art. 1

È statuita l'ASSOCIAZIONE PRANIC HEALING, precedentemente denominata "CENTRO DIFFUSIONE PRANIC HEALING ITALIA NORD OVEST".

Art. 2

Oggetto

Nel convincimento che la forma associata sia fonte di maggior impulso per un miglioramento delle potenzialità organizzative e una valorizzazione delle potenzialità dell'uomo, scopo dell'Associazione è la diffusione del PRANIC HEALING, la formazione, lo studio, lo sviluppo, la promozione, la divulgazione e l'applicazione di tecniche ed attività in materia di igiene e benessere, di attività psicomotorie, di rilassamento; nonché l'organizzazione di ogni altra attività legata all'accrescimento culturale, spirituale e fisico.

L'Associazione potrà fornire ai soci gli strumenti conoscitivi per raggiungere un miglior equilibrio psicofisico, potrà pertanto promuovere corsi e seminari di studio collettivi od individuali, ovvero anche porre in essere iniziative ed attività in cui sia rilevante l'impegno umanitario e di aiuto alle persone sofferenti.

Potrà intraprendere qualsiasi attività culturale, artistica, sportiva e di intrattenimento legata al tempo libero ed anche intraprendere tutte quelle iniziative ritenute utili ed opportune per il conseguimento dello scopo sociale, nessuna esclusa, nel rispetto comunque di tutte le normative che regolano le attività senza scopo di lucro, non intendendo avere per oggetto esclusivo e principale l'esercizio di alcuna attività commerciale. Potrà ad esempio, oltre quanto già indicato, produrre e pubblicare libri, riviste e notiziari, nonché materiali audiovisivi, inoltre organizzare riunioni, tavole rotonde, seminari, congressi e mostre su ogni argomento che possa interessare l'Associazione.

Potrà sviluppare iniziative benefiche/ umanitarie tramite donazioni, borse di studio e quant'altro atto a perseguire tale scopo.

Potrà infine aderire ad altre Associazioni, Enti od organizzazioni di cui si condividono finalità e scopi.

Art. 3

Sede

L'Associazione ha sede in Torino. Per trasferire la sede sarà sufficiente il parere favorevole del Consiglio Direttivo ovvero potrà essere decisa dall'Assemblea Generale dei Soci.

Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Titolo II Soci e quote sociali

Art. 5

Iscrizione

L'adesione all'Associazione è libera.

Possono aderire all'Associazione, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo tutti coloro che ne condividono finalità e scopi.

Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante deve presentare domanda firmata. La presentazione della domanda presuppone l'accettazione dello statuto.

Art.6

Soci

L'aspirante Socio dovrà presentare domanda nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento.

Compete al Consiglio Direttivo, anche su delega da conferirsi ad uno solo dei componenti il Consiglio, la decisione di accettare o meno il nuovo socio.

Ad accettazione avvenuta il socio ha diritto di partecipare alle attività sociali e quindi:

- di frequentare i locali della Società e di partecipare alle varie manifestazioni sociali
- di servirsi delle attrezzature sociali sotto l'osservanza dei relativi regolamenti
- di partecipare alle Assemblee generali.

L'ammissione a socio comporta l'appartenenza all'Associazione per i dodici mesi in corso ed implica la conoscenza e l'accettazione incondizionata delle norme statutarie e dei regolamenti sociali ai quali è tenuto ad uniformarsi liberando la società da ogni responsabilità diretta od indiretta di qualunque genere e natura, morale e materiale, per qualsiasi evento dannoso che potesse comunque derivargli a causa o in connessione all'attività sociale.

Art. 7

Decadenza del Socio

Il Socio decade automaticamente dalla propria qualifica ove entro 30 giorni dalla scadenza dell'annuale periodo sociale non abbia provveduto al versamento della quota associativa.

Art. 8

Recesso del socio

Il socio può recedere dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo entro la scadenza del termine per il pagamento della quota annuale.

Intrasmissibilità della qualifica di Socio

La qualifica di Socio è intrasmissibile; essa si perde per dimissioni, per decadimento in caso di mancato versamento della quota annuale e per esclusione nei casi previsti dal regolamento interno.

Art. 10

Danni procurati dal Socio

Eventuali danni causati dal Socio al Patrimonio sociale dovranno essere risarciti entro 10 giorni dalla data dell'invito fattogli dal Consiglio Direttivo.

Art. 11

Quote sociali ed entrate

Le quote sociali sono annuali, hanno cioè validità per l'esercizio sociale in cui sono state ricevute.

L'importo delle quote sociali è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo;

l'Assemblea dei Soci potrà indicarne i caratteri generali e vincolanti.

Coloro che per qualsivoglia motivo perdono la qualifica di Socio nel corso dei dodici mesi d'iscrizione non hanno il diritto al rimborso anche parziale dei contributi versati. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote sociali annuali dei soci;
- b) eventuali contributi volontari dei soci;
- c) eventuali contributi volontari di terzi;
- d) eventuali donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;
- e) entrate derivanti dalle varie iniziative, che possono essere intraprese dall'Associazione stessa;
- f) entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi.

Titolo III Patrimonio Sociale ed Esercizio Sociale

Art. 12

Patrimonio Sociale

Il Patrimonio dell'Associazione è così costituito:

- dalle quote associative
- dai beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'Associazione
- da eventuali donazioni, erogazioni, eredità e lasciti.

All'Associazione è fatto divieto di distribuire, sia direttamente che indirettamente, utili/avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Esercizio Sociale

L'esercizio sociale si estende dal primo gennaio al 31dicembre di ogni anno. Annualmente entro il 30 aprile deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, l'Assemblea Generale dei Soci, in via Ordinaria, per l'esame del Rendiconto d'Esercizio.

Titolo IV Organi associativi

Art. 14

Organi dell'Associazione:

Gli organi dell'Associazione sono: a) l'Assemblea Generale; b) il Consiglio Direttivo.

Art. 15

Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è l'organo deliberante e consultivo dell'Associazione, strumento di confronto e dibattito ed è pertanto formata da tutti i Soci.

Hanno diritto a parteciparvi tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale.

L'assemblea dei soci è convocata previa delibera ovvero su istanza motivata al Consiglio stesso di almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea Generale:

- E' presieduta dal Presidente dell'Associazione;
- è convocata almeno una volta l'anno entro il 30 di Aprile, per deliberare l'approvazione del Rendiconto finanziario.
- modifica lo Statuto Sociale
- indica il numero dei componenti il Consiglio Direttivo
- elegge o rinnova i componenti il Consiglio Direttivo fra coloro che sono soci da almeno ventiquattro mesi, abbiano partecipato attivamente alla vita sociale con comprovate attività ed abbiano compiuto venticinque anni
- delibera lo scioglimento anticipato dell'Associazione, l'acquisto di immobili e su ogni argomento ed attività inerente gli scopi e la vita dell'Associazione.

Le Assemblee, sia Ordinarie che Straordinarie, sono convocate previa delibera del Consiglio Direttivo.

La convocazione avviene mediante avviso affisso presso la sede sociale o altro mezzo informatico che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di particolare urgenza per cui il termine viene ridotto a 7 giorni liberi, e indica il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno in cui si terrà l'Assemblea stessa.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate col voto favorevole della maggioranza dei soci presente all'Assemblea stessa e sono vincolanti per tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea vota per alzata di mano, o, su decisione del Presidente dell'Assemblea o su richiesta della maggioranza dei votanti ed in casi di particolare rilevanza, può essere effettuata a scrutinio segreto.

In caso di parità il voto del Presidente vale il doppio.

Le deleghe di voto ai Soci, devono essere conferite per iscritto, e non possono in ogni caso eccedere il numero di 2 per ogni socio.

L'assemblea Ordinaria dei soci si considera costituita ed atta a deliberare con l'intervento di almeno la metà più uno degli iscritti, in regola con la quota annuale.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea può deliberare, in seconda convocazione, a maggioranza qualsiasi sia il numero dei presenti.

Quando l'assemblea dei soci è convocata per deliberare su:

- Scioglimento anticipato dell'Associazione
- Acquisto di immobili,

in tal caso l'assemblea dei soci si considera costituita ed atta a deliberare con l'intervento di almeno due terzi dei soci iscritti, in regola con la quota annuale, in prima convocazione. Almeno due terzi dei presenti in seconda convocazione. Nel conteggio ogni socio ha un voto.

Art. 16

Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo e deliberante dell'Associazione, per quanto delegatogli, ivi compreso l'ambito amministrativo.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero non inferiore a 3 e non superiore a 5 consiglieri. E' nominato dall'assemblea dei soci e dura in carica tre anni.

- a) Al Consiglio Direttivo è demandato la gestione dell'Associazione ed è di sua competenza disporre quanto ritenuto più opportuno per il conseguimento dello scopo sociale; provvede alla gestione amministrativa del patrimonio dell'Associazione ed ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare il Consiglio Direttivo:
 - dispone sul modo di gestire la cosa comune e la vita sociale direttamente ed attraverso il Regolamento interno;
 - ha la funzione di garanzia statutaria e di giurisdizione interna;
 - convoca nei modi e nei termini stabiliti l'Assemblea Generale dei Soci;
 - redige il Rendiconto Consuntivo ed il Bilancio di previsione da sottoporre all'Assemblea Generale dei Soci;
 - delibera sulle domande di ammissione dei nuovi soci, ma è consentito delegare, definendone gli ambiti, uno dei propri componenti allo specifico compito;
 - provvede alla redazione del Regolamento Interno di cui ne è, nel contempo, organo di vigilanza e controllo;

- b) Il Consiglio Direttivo è formato da almeno tre componenti salvo diversa disposizione dell'Assemblea Generale dei Soci; ne fanno parte, di diritto, i soci fondatori.
 - Il Consiglio Direttivo elegge, a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto, fra i propri componenti il Presidente del Consiglio Direttivo; elegge con la medesima maggioranza, anche fra persone esterne al Consiglio Direttivo, il Segretario dell'Associazione.
- c) Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo
- d) Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, ovvero sino a revoca con deliberazione dell'organo che lo ha eletto.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente della riunione vale il doppio.

In caso di morte o dimissioni da parte di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvede a nominare provvisoriamente un sostituto.

Il nuovo eletto durerà in carica fino all'assemblea successiva. L'eletto dall'assemblea decadrà comunque alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo di cui entra a far parte.

I Consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito; eventuali spese sostenute nell'interesse e per conto dell'Associazione saranno rimborsabili dietro approvazione del Consiglio.

Titolo V Cariche Sociali

Art. 17

Le cariche sociali dell'Associazione

Le cariche sociali dell'Associazione sono:

- il Presidente dell'Associazione e del Consiglio Direttivo
- Consiglieri
- Il Segretario e Tesoriere.

Art. 18

Presidente dell'Associazione e del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione: gli è demandata la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, nonché la responsabilità od il coordinamento delle vita sociale e del Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta la firma sociale per tutti gli atti che impegnino l'Associazione sia nei confronti dei Soci che nei confronti dei terzi; può delegare, definendone gli ambiti, parte dei propri poteri ad uno o più consiglieri.

Il Presidente rimane in carica fino a revoca o fino alla liquidazione dell'Associazione, fatta salva la facoltà di deliberarne la decadenza da parte dell'Organo che lo ha eletto.

Consigliere del Consiglio Direttivo

Il Consigliere ha il compito di collaborare con le altre cariche dell'Associazione al corretto svolgimento della vita sociale.

Il Consigliere dura in carica tre anni e può esser rieletto.

Può decadere dalla carica su proposta anche di uno solo dei membri del Consiglio Direttivo in caso di comprovata dolenza o di assenza ingiustificata protrattasi per almeno tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo.

Art. 20

Segretario e Tesoriere

Il Segretario ha il compito della gestione contabile ed amministrativa dell'Associazione. Il Segretario dura in carica tre anni, fatta salva la facoltà di deliberarne la decadenza da parte delle Cariche Sociali che lo hanno nominato; è rieleggibile.

Il Segretario, definendone l'ambito e previa approvazione del Consiglio Direttivo, può delegare parte dei propri poteri.

Art. 21

Collegio dei Probiviri

L'Assemblea, ove ne ravveda la necessità, potrà decidere l'istituzione del Collegio dei Probiviri, cui demandare la vigilanza sull'osservazione del presente statuto e dei Regolamenti, nonché la regolarità amministrativa della gestione del patrimonio sociale.

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri eletti a suffragio universale fra i Soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili ; al proprio interno il Collegio elegge il Presidente.

I componenti del Collegio dei Probiviri possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Titolo VI Funzionamento degli Organi Sociali

Art. 22

Operatività

Gli Organi dell'Associazione e le Cariche Sociali sono operanti dal momento del loro insediamento.

Alla scadenza del mandato di cui sono depositari rimangono in carica sino al momento delle elezioni di rinnovo.

Convocazione

Gli Organi dell'Associazione si riuniscono:

- ogni qualvolta siano convocati dalla Carica Sociale cui compete la convocazione;
- quando in forma scritta ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Componenti l'Organo interessato; in tale ipotesi la data di riunione deve essere fissata entro otto giorni dalla richiesta.

Art. 24

Modalità di convocazione

Le riunioni degli Organi dell'Associazione:

- devono essere convocate tramite idoneo mezzo di comunicazione, anche di tipo informatico, di norma mediante avviso esposto nell'Albo Sociale, con indicazione nell'ordine del giorno degli argomenti da trattare e, tranne nei casi di motivata urgenza, convocate con almeno 20 giorni di preavviso. Tale termine è ridotto a sette per la convocazione del Consiglio Direttivo.
- Sono presiedute dal Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza è sostituito dal Consigliere più anziano.
- Tranne nei casi eventualmente previsti in altri articoli del presente statuto, di norma si intendono validamente costituite ed atte a deliberare qualunque sia il numero dei partecipanti.

Art. 25

Le deliberazioni

Le deliberazioni degli Organi dell'Associazione:

- Avvengono con voto palese. Si procede a scrutinio segreto qualora ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei partecipanti aventi diritto al voto.
- Tranne nei casi eventualmente previsti in altri articoli del presente statuto, sono assunte a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità il voto del Presidente di riunione vale doppio.

Art. 26

Verbali di riunione

I verbali delle riunioni degli Organi dell'Associazione:

- Devono essere redatti da un Segretario di riunione all'uopo nominato, cui compete altresì verificare la validità delle convocazioni,il rispetto dell'ordine del giorno e la validità delle delibere.
- Devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario di riunione con l'apposizione della loro firma in calce.

Titolo VII Decadenze e surroghe

Art. 27

Decadenza

Il Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato da assumersi con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, può deliberare la decadenza del Socio.

Art. 28

Conseguenze della Decadenza

Nelle ipotesi di decadenza di cui al precedente articolo, o per qualsivoglia altra ragione, l'Organo preposto provvederà, per cooptazione, al conferimento della carica vacante.

Titolo VIII Norme transitorie e finali

Art. 29

Modifiche statutarie

Ai fini di conseguimento dello scopo sociale e in relazione alle esigenze della vita associativa è data ampia facoltà all'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo, di apportare in futuro al presenta statuto le modifiche e/o integrazioni ritenute opportune.

Art. 30

Controversi e liti

Eventuali controversie statutarie e liti sono demandate al giudizio inappellabile del Consiglio Direttivo.

Art. 31 Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione dura fino a quando l'Assemblea Generale ne delibera lo scioglimento, con voto favorevole di almeno ¾ dei partecipanti aventi diritto al voto. In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Assemblea provvederà a devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione ad altra Associazione avente finalità analoga o a fini di pubblica utilità.

Art. 32

Il primo Consiglio Direttivo è stato eletto dai Soci Fondatori costituiti in Assemblea Generale.

Art. 33

Emolumenti e compensi

Il Consiglio Direttivo in relazione alla disponibilità finanziaria dell'Associazione può stabilire un equo compenso per le prestazioni svolte da coloro che ricoprono cariche sociali, incarichi e collaborazioni.

Agli stessi è comunque dovuto il rimborso delle eventuali spese sostenute nell'interesse e per conto dell'Associazione.

Art 34

Rinvio

Per quanto non stabilito dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e per le Associazioni senza scopo di lucro.

Torino, li 19 giugno 2010